

# Decreto Dirigenziale n. 10 del 31/01/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 10 - UOD Tasse automobilistiche regionali

# Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - N°3 NUOVE ATTIVAZIONI RIVENDITE TABACCHI -.



#### IL DIRIGENTE

## PREMESSO che

- a. l'art. 17 comma 10, della la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- b. l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- c. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 dispone il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997";
- d. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha disciplinato la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;

#### **ESAMINATE**

le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenute per il tramite della TNET2001 Srl. con note prot. n. 10124 del 30.08.2013 ed integrata in data 12.01.2014, prot. n. 15853 del 05.12.2013 e prot. n. 213 del 09.01.2014 assunte al protocollo n. 2013.0623618 del 10.09.2013, prot. n. 2013.0838695 del 05.12.2013 e prot. n. 2014.16312 del 10.01.2014 con le quali veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 3 (tre) tabaccai, come da elenco allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante;

#### CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

#### PRESO ATTO

- a. che i soggetti richiedenti sono tutti titolari di rivendita tabacchi i cui estremi sono riportati nell'allegato elenco;
- b. che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- c. che i soggetti richiedenti sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note ECOMAP scpa prot.n. 32436 del 02.09.2013, prot. n. 48047 del 05.12.2013 e prot. n. 1258 del 10.01.2014;
- d. che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico GTECH S.p.A., ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- e. che, ai fini dello svolgimento del servizio, ad ogni singolo richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

#### **VERIFICATO**

- a. che i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche:
- b. che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013;

### **VISTO**

- a. l'art. 17 della legge n. 449/97;
- b. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- c. il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999;
- d. la Delibera di G. R. n. 487 del 31.10.2013;
- e. la Delibera di G. R. n. 488 del 31 ottobre 2013;
- f. la Delibera di G. R. n. 57 del 07 marzo 2013 pubblicata sul BURC n. 18 del 2 aprile 2013 avente ad oggetto "Nuove disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98:

alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile della Posizione Organizzativa competente e dell'attestazione di regolarità formale della stessa espressa dal Dirigente U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali

#### **DECRETA**

- autorizzare al servizio di riscossione della tassa automobilistica n. 3 (tre) tabaccai, come singolarmente individuati nell'elenco allegato 1 al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, con decorrenza 03 febbraio 2014;
- 2. fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- 3. comunicare l'adozione del presente provvedimento:
  - 3.1. a tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco;
  - 3.2. al polo telematico GTECH S.p.A ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
  - 3.3. alla Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
  - 3.4 all'ECOMAP Scpa nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;
- 4. inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta U.O.D. V°– "Bollettino Ufficiale URP" per la pubblicazione.

Dr. Bruno Rosati